

Professionisti. Il «regime di attrazione»

«Scissione» contabile anche per le Stp

Nicola Forte

Le società tra professionisti che effettuano prestazioni di servizi nei confronti della Pa sono soggette allo split payment. L'applicazione di questo meccanismo è una conseguenza diretta dello "stralcio" delle Stp dal decreto sulle semplificazioni fiscali. Il decreto disponeva inizialmente che alle Stp dovesse essere applicata la normativa fiscale prevista per le associazioni tra professionisti, ma poi tutte le semplificazioni sulle Stp sono state stralciate. Il nuovo articolo 17-ter del Dpr 633/1972, al comma 2 dispone espressamente che lo split payment non si applica «ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

Tuttavia, se dopo l'approvazione del D.Lgs n. 175/2014 si do-

vesse ritenere che le Stp producono reddito d'impresa, i ricavi conseguiti non saranno soggetti all'applicazione della relativa ritenuta con l'ulteriore effetto di dover applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

La soluzione consegue alle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate in risposta ad un'istanza di interpello dell'8 maggio 2014.

L'Agenzia ha affrontato il problema di una Stp, costituita in forma di Srl per lo svolgimento dell'attività di dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro. Sono stati quindi chiesti chiarimenti sulla tipologia di reddito prodotto, la sua determinazione ai fini delle imposte sui redditi, ma anche ai fini Irap, l'applica-

zione delle ritenute e il regime previdenziale.

L'Agenzia ha ritenuto applicabile il «regime di attrazione», ribadendo l'applicazione degli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir che attraggono (qualificano) nell'ambito del reddito d'impresa tutti i redditi prodotti da società di persone (diverse dalle società semplici), società di capitali, enti commerciali. Assume dunque rilievo fondamentale la forma giuridica, e non l'esercizio di un'attività professionale.

Se invece fosse stato approvato l'articolo 11 dello schema di D.Lgs che prevedeva l'applicazione alle Stp della disciplina fiscale del lavoro autonomo (delle associazioni professionali) le entrate conseguenti alle prestazioni avrebbero assunto la qualificazione di compensi. I sostituti di imposta avrebbero applicato la ritenuta d'acconto (articolo 25 del Dpr 600/1973) e in questa ipotesi, in base al nuovo articolo 17, le Stp sarebbero state escluse dall'applicazione dello split payment.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

